



ATENEIO PONTIFICIO  
REGINA APOSTOLORUM  
IL RETTORE

## NORME PER SOSPENSIONE, RINUNCIA E RICONGIUNZIONE DEGLI STUDI

Approvate dal Rettore udito il Consiglio Direttivo,  
ai sensi dell'art. 2.2 del *Regolamento Generale* dell'Ateneo, entrano in vigore il  
1° settembre 2016 sostituendo le norme precedenti in materia.

### I. Sospensione di carriera<sup>1</sup>

**Art. 1.** Lo studente iscritto a un corso di studio, in regola con il versamento delle tasse, può chiedere di sospendere la propria carriera.

**Art. 2.** In caso di sospensione della carriera, si richiede allo studente di depositare in Segreteria Generale l'apposito modulo, affinché la sua posizione amministrativa non risulti aggravata da rate e more insolute.

**Art. 3.** Per i residenti in un collegio è richiesta, inoltre, la lettera del rettore del collegio o del superiore della comunità/casa religiosa di appartenenza.

**Art. 4.** Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente non può effettuare alcun atto di carriera accademica. Nello stesso periodo lo studente può richiedere l'emissione di certificati.

**Art. 5.** Relativamente al termine fissato per il conseguimento del titolo di studio non si tiene conto degli eventuali anni di sospensione della carriera. Lo studente può sospendere la carriera per un massimo di tre anni accademici, trascorsi i quali perde il diritto a continuare il ciclo di studi.

**Art. 6.** Lo studente che non avesse concluso la carriera ovvero non avesse comunicato la decisione di sospensione e non si fosse iscritto all'anno accademico entro le date definite dal calendario, verrà considerato sospeso di fatto (cfr. Programma degli Studi, norme amministrative, sospensione di fatto).

### II. Rinuncia agli studi<sup>2</sup>

**Art. 7.** Lo studente può presentare rinuncia agli studi, previo versamento di un contributo economico e la presentazione in Segreteria Generale della relativa richiesta utilizzando l'apposito modulo.

---

<sup>1</sup> *Reg. Gen.* art. 78.

<sup>2</sup> *Reg. Gen.* art. 78.

**Art. 8.** Per i residenti in un collegio è richiesta una lettera del rettore del collegio o del superiore della comunità/casa religiosa di appartenenza.

**Art. 9.** A seguito di rinuncia non è possibile iscriversi nuovamente allo stesso programma di studio ma è possibile richiedere il certificato di materie sostenute per gli esami eventualmente superati.

**Art. 10.** Gli studenti che rinunciano agli studi possono chiedere in Segreteria Generale la restituzione dei documenti accademici originali presentati all'atto della prima iscrizione.

### **III. Ricongiunzione di carriera**

**Art. 11.** Qualora lo studente intendesse riprendere gli studi dopo un periodo di sospensione di carriera, volontario o di fatto, deve presentare presso la segreteria di facoltà l'eventuale richiesta di convalide di materie (come previsto nelle *Norme per i riconoscimento di crediti*) insieme alla ricevuta del versamento previsto per l'iscrizione ed eventuali quote aggiuntive. Successivamente dovrà consegnare presso la Segreteria Generale il giudizio accademico insieme all'apposito modulo (come previsto nelle *Norme Generali per l'Immatricolazione e l'Iscrizione*).



F. Jesús Villagrasa, L.C.  
Rettore